



## DECRETO RISTORI: LE PRINCIPALI MISURE PER IL TURISMO

Il CdM ha approvato ieri il c.d. Decreto Ristori, un provvedimento che stanZIA 5,4 miliardi di indebitamento netto e 6,2 miliardi di saldo da finanziare, per ristorare le attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni introdotte con gli ultimi DPCM.

(N.B. nel momento in cui si scrive non è ancora stato pubblicato in G.U. il testo definitivo del Decreto, i contenuti sono quindi ripresi dalla bozza di decreto circolata ieri e dalle agenzie stampa)

Di seguito uno specchietto sintetico delle principali misure:

### MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

#### Art. 1 - Contributi a fondo perduto

Con la stessa procedura ex art. 25 del Decreto Rilancio, i **settori colpiti direttamente e indirettamente dalle nuove restrizioni** riceveranno contributi a fondo perduto, il cui importo varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, a seconda del settore.

Il contributo riguarderà anche le imprese con **fatturato maggiore di 5 milioni di euro** (con un **ristoro pari al 10% del calo del fatturato**). Potranno richiedere il contributo anche le attività che non ne hanno usufruito in passato, mentre è prevista l'erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza.

I settori che potranno accedere alla misura sono individuati nella **tabella all'allegato 1**, la cui versione ufficiale e definitiva **ancora non è disponibile**.

In calce a questo specchietto l'elenco ATECO con i differenti coefficienti di indennizzo riportato oggi dal Sole 24 Ore.

#### Art. 9 - Tax Credit

**Affitti** (nella bozza si specifica che questo articolo è in versione provvisoria)

Credito d'imposta affitti esteso a **ottobre, novembre e dicembre**; allargato alle imprese con **ricavi superiori ai 5 milioni** di euro che abbiano subito un **calo del fatturato del 50%**. Il relativo **credito è cedibile al proprietario dell'immobile locato**.

**Anche questa misura si applica alle imprese indicate nella Tabella all'allegato 1 sopracitata.**



**Art. 10 - Cancellazione seconda rata IMU** (nella bozza si specifica che questo articolo è in versione provvisoria)

La **seconda rata IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze** in cui si svolgono le attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni. Permane la condizione per cui deve esserci identità fra proprietario e gestore.  
**Anche questa misura si applica alle imprese indicate nella Tabella all'allegato 1 sopracitata.**

**Art. 5 - Misure a sostegno degli operatori turistici**

Aumentata la dotazione dei fondi ex art. 182 e ex art. 183 del Decreto Rilancio come segue:

- **400 milioni per Fondo AdV e T.O.**
- **100 milioni per Fondo editoria, fiere e congressi**

**Art. 7 - Misure a sostegno dell'export e delle fiere internazionali**

Rifinanziato di **200 milioni il fondo rotativo 394** e di **200 milioni quello ex art. 72 del Decreto Cura Italia** che finanzia le imprese dell'export. Inoltre, nella relazione illustrativa della norma si legge che il settore delle fiere può beneficiare delle misure di sostegno a ristoro dei costi fissi non coperti previsti dall'ultimo aggiornamento del "temporary framework" per gli aiuti di Stato. I benefici previsti per le fiere internazionali sono estesi a quelle imprese la cui attività prevalente è l'organizzazione di fiere di rilievo internazionale. Nello specifico settore, infatti, alcuni enti fiera organizzano direttamente gli eventi fieristici, mentre altri enti lasciano tale aspetto a separate imprese, la cui rilevanza sistemica, ai fini dell'internazionalizzazione del sistema Paese è da considerarsi equivalente a quella degli enti fieristici stessi.

## MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

**Art. 13 - Proroga della Cassa Integrazione**

Disposte ulteriori **6 settimane** di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all'emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

Prevista un'**aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato**:

- 18%: per i datori di lavoro che non hanno avuto riduzione di fatturato
- 9%: per una riduzione di fatturato inferiore al 20%.



La Cassa è **gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%**, per chi ha **avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019** e per le **imprese interessate dalle restrizioni**.

**Art. 14 - Sospensione dei contributi per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dal nuovo lockdown (nella bozza manca la norma)**

Nella bozza il **testo dell'articolo non è presente**, tuttavia dal **comunicato stampa della Presidenza del Consiglio** si apprende che è riconosciuto un **esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (escluso il settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l'attività** a causa dell'emergenza COVID, per un periodo massimo di **4 mesi**, fruibili entro il 31 maggio 2021.

L'esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:

- al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.

**Art. 16 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo**

Ai **beneficiari dell'indennità ex art. 9 del Decreto Agosto** l'indennità di **1000 euro** è nuovamente erogata una tantum.

Spetta un'indennità di **1.000 euro anche a coloro che non hanno già beneficiato di bonus erogati** per COVID-19 ma che rientrano in una delle seguenti categorie:

- **stagionali del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Ristori, purché abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate e non siano percettori di Naspi, titolari di pensione e non hanno alcun rapporto di lavoro dipendente in corso;
- **lavoratori in somministrazione** impiegati presso imprese utilizzatrici **operanti nel settore del**



**turismo e degli stabilimenti termali**, purché abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate e non siano percettori di Naspi, titolari di pensione e non hanno alcun rapporto di lavoro dipendente in corso;

- **lavoratori dipendenti e autonomi** che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, purché appartenenti ad uno dei seguenti settori: **dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti, lavoratori intermittenti, incaricati alle vendite a domicilio** (con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000) e **lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del Codice Civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Questi soggetti, non devono inoltre essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non devono essere titolari di pensione.

L'indennità di 1.000 euro spetta anche ai **lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** in possesso **cumulativamente dei seguenti requisiti:**

- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Ristori di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel



medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

- assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Infine, il bonus 1.000 euro spetta anche ai **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** che hanno almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori e da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro. Questo bonus è erogato anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.



**ATTIVITÀ CONNESSE AL FONDO PERDUTO E ENTITÀ DELL'INDENNIZZO  
IN % DI QUANTO INCASSATO CON IL DL RILANCIO**

<b>%</b>	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>COD. ATECO</b>
<b>400%</b>	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	93.29.10
<b>200%</b>	Ristorazione con somministrazione;	56.10.11
	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;	56.10.12
	Ristorazione ambulante;	56.10.42
	Catering per eventi, banqueting;	56.21.00
	Attività di proiezione cinematografica;	59.14.00
	Organizzazione di convegni e fiere;	82.30.00
	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;	90.04.00
	Gestione di stadi;	93.11.10
	Gestione di piscine;	93.11.20
	Gestione di impianti sportivi polivalenti;	93.11.30
	Gestione di altri impianti sportivi nca;	93.11.90
	Attività di club sportivi;	93.12.00
	Gestione di palestre;	93.13.00
	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;	93.19.10
	Altre attività sportive nca;	93.19.99
	Parchi di divertimento e parchi tematici;	93.21.00
	Sale giochi e biliardi;	93.29.30
	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca;	93.29.90
	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali);	96.04.10
	Stabilimenti termali;	96.04.20
	Organizzazione di feste e cerimonie;	96.09.05
	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano;	49.39.01
	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi;	77.39.94
	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento;	79.90.11
	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca;	79.90.19
	Attività nel campo della recitazione;	90.01.01



	Altre rappresentazioni artistiche;	90.01.09
	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli;	90.02.01
	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;	90.02.09
	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo);	92.00.09
	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby;	94.99.20
	Attività di altre organizzazioni associative nca.	94.99.90
<b>150%</b>	Alberghi;	55.10.00
	Villaggi turistici;	55.20.10
	Ostelli della gioventù;	55.20.20
	Rifugi di montagna;	55.20.30
	Colonie marine e montane;	55.20.40
	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;	55.20.51
	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;	55.20.52
	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;	55.30.00
	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;	55.90.20
	Gelaterie e pasticcerie (anche ambulanti);	56.10.30 (56.10.41)
	Bar e altri esercizi simili senza cucina.	56.30.00
<b>100%</b>	Trasporto con taxi	49.32.10
	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	49.32.2